

CONTRATTO DI APPALTO

Tra

il Consiglio Regionale del Lazio, con sede in Roma, via della Pisana, 1301, c.f.: 80143490581, in persona del Segretario Generale pro-tempore Sig. Nazzareno Cecinelli, nato a Cori (LT) il 28 marzo 1945, c.f.: NZR CCN 45C28 D003B, domiciliato per la carica nella citata sede, di seguito denominato: "Amministrazione";

e

La FIDI, con sede in Roma, via Alberto Franchetti, n. 20, codice fiscale e partita IVA 10705921004, Registro Imprese n. 1250671, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Federica Cicconi, nata a Roma, il 12 aprile 1988, codice fiscale: CCN FRC 88D52 H501N, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'impresa, di seguito denominata: "Impresa";

Premesso

Che per le necessità dell'Amministrazione si intende affidare il servizio di sanificazione delle Unità di Trattamento Aria nella sede e negli uffici del Consiglio Regionale;

Che a tali fini, con la determinazione del Segretario Generale n. 69 del 1° febbraio 2012, nelle more dell'avviamento e dell'aggiudicazione di apposita gara europea, è stato stabilito di svolgere una procedura negoziata senza bando di gara tra ditte specializzate nel settore per l'affidamento, in economia del servizio di sanificazione delle Unità di Trattamento Aria, avente CIG: 3869445F03, della durata massima di anni uno dall'affidamento, salva l'anticipata conclusione della citata gara europea, con il conseguente affidamento, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base d'asta di € 185.000,00 oltre I.V.A. al 21%;



Che con la determinazione del Segretario Generale n. 231 del 20 marzo 2012, detto appalto è stato definitivamente aggiudicato alla impresa FIDI s.c.r.l., avendo la stessa proposto il prezzo più basso in esito al confronto concorrenziale, per un importo di € 183.600,00, oltre I.V.A. al 21%;

Che l'Impresa è in regola con le normative di legge in vigore per tali attività ed è professionalmente idonea rispetto al servizio richiesto, giusta la documentazione versata in atti in esito all'aggiudicazione definitiva;

Che pertanto occorre riprodurre in apposito contratto le prestazioni discendenti da tale offerta;

Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. Ai fini dello stesso e per le comunicazioni scritte, le parti eleggono domicilio ciascuna presso la propria sede.

ART. 2

Tramite sottoscrizione in calce, l'Amministrazione affida all'Impresa, che con la sottoscrizione in calce accetta, il servizio di igienizzazione delle Unità di Trattamento Aria nella sede e negli uffici in Roma, via della Pisana, 1301. La durata del presente contratto è della durata massima di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, salva l'anticipata risoluzione per effetto dell'intervenuta aggiudicazione della gara europea più volte richiamata. Non è ammesso il rinnovo tacito alla scadenza. Il corrispettivo globale per tale servizio, rapportato alla durata massima di anni uno dalla sottoscrizione, e comunque all'effettuazione degli interventi previsti entro tale periodo nel capitolato tecnico di appalto, ammonta ad € 183.600,00 (diconsi: euro centoottantatremilaseicento/00), oltre IVA al 21%, salvo conguaglio in relazione alla documentata variazione delle risorse da mantenere, rispetto a



cui l'Impresa sin da ora si dichiara un grado di effettuare altri interventi a regola d'arte ogni volta che se ne verifichi la necessità, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 3

Le prestazioni devono essere conformate a quanto previsto nel capitolato tecnico d'appalto della procedura di gara di questa Amministrazione, che è parte integrante ed essenziale anche del consenso alla stipula e del presente contratto, ancorché materialmente non allegato.

L'impresa si impegna sin da ora alla loro effettuazione applicando modalità e procedure tecniche conformi a quanto sopra, salvo variazioni rapportate a specifiche condizioni di fatto, debitamente rilevate o ordinate o approvate dagli uffici dell'Amministrazione.

ART. 4

L'Impresa si obbliga ad effettuare il servizio in orari di chiusura degli uffici al pubblico, salvo necessità improvvise, urgenti e non prorogabili, che saranno gestite previo formale ordinativo, conformemente alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto. Nell'effettuazione del servizio si impegna ad utilizzare prodotti regolarmente testati ed approvati, e su espressa richiesta dell'Amministrazione, si impegna a consegnare le relative schede di utilizzo e di sicurezza. L'Amministrazione può in ogni momento di esecuzione del contratto richiedere materiali e prodotti diversi, senza ulteriori spese a proprio carico.

L'Amministrazione si impegna a consentire all'Impresa lo svolgimento del servizio, rimanendo comunque tenuta al pagamento del corrispettivo anche laddove, per causa alla stessa imputabile, detto servizio non sia stato espletato.



Nel caso in cui l'Impresa non si conformi in tutto o in parte agli ordinativi diramati dal competente ufficio, per modalità e tempi di effettuazione delle prestazioni, alla stessa verrà applicata una penalità fissa di € 250,00 per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale. La penalità è prelevata dal pagamento più prossimo ovvero, in alternativa, dalla cauzione di cui al successivo art. 7.

Per gli inadempimenti più gravi, tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione, trova applicazione l'art. 9 del presente contratto. Il servizio rimane sospeso nell'ipotesi di eventi fortuiti o di cause di forza maggiore, formalmente constatate tra le parti e riprenderà dalla formale cessazione delle stesse. In tal caso, non è dovuto alcunché da parte dell'Amministrazione.

ART. 5

L'importo di cui all'art. 2 del presente contratto a viene liquidato come segue: due rate semestrali posticipate di € 91.800,00 (diconsi: euro: novantunomilaottocento/00), oltre IVA al 21%, dietro presentazione di regolare fattura, pagata entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione all'Accettazione Corrispondenza, previa acquisizione di tutti gli ordinativi correttamente eseguiti ed il successivo controllo da parte dell'Amministrazione sull'osservanza della corretta osservanza delle obbligazioni di cui al presente contratto, oltre all'accertamento della Regolarità contributiva dell'Impresa, effettuato nelle prescritte forme. Decorso il termine di cui sopra sono dovuti gli interessi di mora, ai sensi della legge 231/2002. Gli oneri per la sicurezza ed i rischi interferenziali sono convenuti pari a zero. Non è ammessa in alcun caso la scomposizione del corrispettivo che è pertanto pagato al termine dell'intervento su tutte le UTA insistenti nella sede e negli uffici dell'Amministrazione.



L'Impresa si obbliga ad osservare e a fare osservare alle proprie controparti le disposizioni contenute nell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla c.d.: "tracciabilità dei flussi finanziari", ed a tal fine dichiara che il rapporto di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti dell'Amministrazione è il seguente: IBAN: IT89F 02008 05126 000401294014.

Comunica altresì che il soggetto responsabile delle movimentazioni è: Federica Cicconi, nata a Roma, il 18 luglio 1967, c.f.: CCC FRC 88D52 H501N.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai suddetti elementi. La diretta violazione o la mancata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali violazioni alle suddette prescrizioni da parte del subcontraente, determina la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'appaltatore, con la segnalazione del fatto alla competente Prefettura UTG ed il conseguente incameramento della cauzione definitiva in conto ai maggiori danni.

ART. 6

L'Impresa è direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'organizzazione, della direzione e della vigilanza del servizio. L'Impresa si impegna a porre in essere tutte le prestazioni convenute in autonomia, a regola d'arte, con propria organizzazione di attività specialistica e di metodi e mezzi ed a proprio rischio imprenditoriale. Si obbliga a tenere indenne da fattispecie di infortuni e di danni derivanti all'Amministrazione o ai suoi dipendenti o ai terzi sia dall'esecuzione, sia dalla mancata esecuzione del contratto, e a manlevare l'Amministrazione da pretese anche giudiziali da parte di terzi danneggiati per vicende connesse alla responsabilità della stessa Impresa




E' tenuta nei confronti dei propri dipendenti all'osservanza delle norme di legge e di contratto in materia di trattamento giuridico ed economico ed all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Amministrazione in qualsiasi momento e senza preavviso può disporre verifiche tese al riscontro dell'adempimento dei suddetti obblighi di legge e di contrattazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere l'elenco del personale adibito agli interventi, potendo imporre la sostituzione nel caso che questi non risulti gradito per comportamenti non improntati alla diligenza e all'educazione E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di verificare in ogni momento la regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa, e richiedere in ogni momento il libro unico, ovvero la copia dei modelli DM10 o e-mense ovvero di copia dei versamenti periodici tramite modello F24 o di ogni altra attestazione o autorizzazione di legge riguardo l'assolvimento degli oneri fiscali, contrattuali, assicurativi o previdenziali.

ART. 7

A garanzia delle prestazioni convenute nel presente contratto, l'Impresa costituisce apposita garanzia definitiva tramite polizza assicurativa fidejussoria n. 39089/96/81236504 del 30 marzo 2012, prestata da UGF Assicurazioni s.p.a., Agenzia Assi.D.I. di Roma, di importo pari al 5% del compenso di aggiudicazione, ovvero € 9.180,00.

L'impresa deposita altresì apposita polizza RCO/RCT del massimale di € 1.550.000,00, valevole per l'intera durata del contratto, accesa presso UGF Assicurazioni s.p.a., Agenzia ASSI.D.I. s.a.s in data 21 febbraio 2011, n. 39089/99/75335003. Per le polizze di cui al presente articolo l'Impresa si



impegna a corrispondere il relativo premio periodico alla scadenza o a rinnovarla ove dovesse scadere in corso di contratto.

ART. 8

Non è in alcun caso ammessa la cessione, anche parziale, delle prestazioni contenute nel presente contratto, essendo interesse specifico della stipulazione l'esperienza acquisita dall'Appaltatore circa la gestione e conoscenza di tutte le risorse presenti nella sede a pena di nullità della cessione, della risoluzione del presente contratto e del conseguente incameramento della cauzione in conto del risarcimento dei maggiori danni.

ART. 9

Il presente contratto è risolto di diritto nel caso di inadempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto e nel capitolato tecnico di appalto, salva la forza maggiore o il caso fortuito. Alla risoluzione per inadempimento, che avviene senza preventiva diffida ad adempiere o costituzione in mora, consegue l'incameramento della cauzione definitiva e la comunicazione delle ulteriori misure di legge.

L'Amministrazione recede dal contratto nel caso di apertura di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'Impresa, ovvero della liquidazione volontaria o di procedure cautelari di cui l'Amministrazione venga a conoscenza, o in ogni altro caso in cui sia rilevata perdita della moralità professionale e delle abilitazioni di legge, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. 163/2006, immediatamente e senza preavviso scritto. Non è dovuto indennizzo alcuno per tale recesso, fatti salvi gli interventi espletati dall'Impresa.

ART. 10

Le spese contrattuali, di bollo e di registrazione in misura fissa e in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, sono a carico dell'Impresa.



ART. 11

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo individuano nel Tribunale di Roma il foro competente per territorio.

ART. 12

Nell'esecuzione del presente contratto le parti si impegnano reciprocamente a non diffondere dati e notizie soggette alla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003, se riferite a persone fisiche, di cui esse stesse vengano reciprocamente a conoscenza, se non per esclusive finalità di esecuzione del presente contratto. A tal fine le stesse nominano un responsabile per la cura ed il trattamento dei dati sensibili e lo scambiano per iscritto.

Eventuali dati riservati saranno trattati nei modi stabiliti dalle leggi vigenti al solo fine dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 13

Per quanto non espressamente disciplinato o derogato nel presente contratto o nel capitolato speciale di appalto, trova applicazione la disciplina del codice civile in tema di appalto, le altre norme del codice civile e gli usi.

Roma,

Il Consiglio Regionale del Lazio

FIDI s.c.r.l.



L'Impresa sottoscrive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del c.c. le disposizioni di cui agli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

FIDI s.c.r.l.